

## OSSERVAZIONI COMUNE DI CERVIA

Si ringrazia per l'intenso lavoro svolto, estremamente utile a chiarire una situazione normativa piuttosto complessa, articolata ed in continua evoluzione, e si sottopongono alla struttura regionale le seguenti osservazioni/chiarimenti da parte del Comune di Cervia:

1) Visto l'art. 11bis, comma 4), punto b) del D.Lgs. 190/2024:

*"4. Ai fini dell'adozione delle leggi ai sensi del comma 3, le regioni e le province autonome tengono conto dei seguenti principi e criteri: ... b) **salvaguardare le specificità** delle aree incluse nella Rete Natura 2000 e delle aree naturali protette, delle zone umide di importanza internazionale ai sensi della ((Convenzione firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, e)) delle zone di protezione dei siti UNESCO, in conformità a quanto previsto dall'articolo 11-quinquies;"*

e visto l'art. 3 del progetto di legge:

- comma 1 *"Fermo restando quanto previsto dagli **articoli 11-bis, commi 1, 2 e 4, lettera m), 11-ter e 11quinquies**, del decreto legislativo n. 190 del 2024, si considerano idonee ...."*

- comma 2 *"Fermo restando quanto previsto per le aree idonee di cui **all'articolo 11-bis e 11-quinquies** del decreto legislativo n. 190 del 2024, e fatto salvo il provvedimento negativo di compatibilità ambientale espresso nell'ambito del procedimento di VIA, statale o regionale, l'installazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili nelle restanti superfici e aree del territorio regionale **è ammessa qualora risulti compatibile** con le previsioni localizzative di opere pubbliche o di interesse pubblico, di interventi di recupero paesaggistico o ambientale, di lavori di sistemazione idraulica ovvero di opere volte a eliminare o attenuare le cause di rischio naturale, ovvero interventi di riuso e di rigenerazione ai sensi della legge regionale n. 24 del 2017 contenuti nella Strategia per la Qualità Ecologica e Ambientale, nel rispetto dei vincoli di cui all'articolo 37 della legge regionale n. 24 del 2017";*

si chiede di chiarire se le aree incluse nella Rete Natura 2000 (SIC/ZPS), quelle di cui alla Convenzione Ramsar, e quelle di cui al Parco del Delta del Po, sono o meno da considerare idonee per gli impianti fotovoltaici, fermo restando le valutazioni paesaggistiche.

2) Visto inoltre l'art. 11bis, comma 4), punto m) del D.Lgs. 190/2024:

*"m) allo scopo di bilanciare le esigenze di tutela dell'ambiente con quelle di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, **le regioni non possono qualificare come idonee le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio** ((di cui al [decreto legislativo n. 42 del 2004](#),)) né quelle incluse in una fascia di rispetto di tre chilometri, nel caso di impianti eolici, **e di cinquecento metri, nel caso di impianti fotovoltaici**, dal perimetro dei beni medesimi, né identificare aree idonee ove le caratteristiche degli impianti da realizzare siano in contrasto con le norme di attuazione previste dai piani paesaggistici"*

si chiede di chiarire se le aree ricadenti nel vincolo paesaggistico, di cui alla parte III del D. Lgs. 42/2004 e vincolo monumentale, di cui alla parte II del medesimo decreto, e quelle ricadenti nella relativa fascia di rispetto di 500 m per gli impianti fotovoltaici, sono o meno da considerare idonee, fermo restando le valutazioni paesaggistiche.

3) Visto l'art. 9, comma 6 del progetto di legge,

*"Fuori dalle aree idonee di cui all'art. 11-bis, comma 1, del d.lgs. n. 190/2024, nelle restanti aree agricole l'installazione di impianti fotovoltaici a terra è altresì ammissibile ove vengano installati impianti il cui POD sia intestato a una Comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 199/2021 o realizzati sulla base di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con*

*decisione del Consiglio pagina 27 di 43ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR”*

si chiede di chiarire se l'adesione ad una CER rende l'area idonea per gli impianti fotovoltaici. In tal caso, considerato che la casistica per cui il POD sia intestato alla CER è piuttosto improbabile, si chiede se tali aree restino idonee anche qualora i titolari dei contratti di fornitura siano i membri individuali aderenti alla CER.

4) Visto inoltre l'art. 10, del progetto di legge,

***“In conformità a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 8, e 11-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 190 del 2024, l'installazione degli impianti agrivoltaici nelle aree aventi destinazione agricola del territorio regionale deve: a) conservare almeno l'80% della produzione lorda vendibile; b) adottare soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche eventualmente consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione; c) prevedere la contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto dell'installazione fotovoltaica sulle colture, il risparmio idrico, il mantenimento della produttività agricola per le diverse tipologie di colture e per le produzioni zootecniche, la continuità delle attività delle imprese agricole interessate, la fertilità del suolo e il microclima”***

si chiede di chiarire se le aree agricole ricadenti in zona di vincolo paesaggistico sia comunque da considerare idonee all'installazione degli impianti agrivoltaici, fermo restando le valutazioni paesaggistiche.

5) Visto l'art. 11, comma 1, del progetto di legge

***“In applicazione di quanto disposto all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 190 del 2024, anche al fine di tutelare la biodiversità, gli impianti flottanti possono essere installati nei bacini e invasi del territorio regionale, nonché nelle aree di cava aventi destinazione finale a invaso o bacino, nella misura massima del 80 per cento della superficie, garantendo comunque una distanza minima di 10 metri dalla sponda”***

considerato che nel territorio comunale esistono diversi bacini ed invasi, nonché cave abbandonate, ricadenti in aree di vincolo paesaggistico, si chiede di chiarire se tali aree sono da considerare o meno idonee per l'installazione di impianti flottanti.

6) Visto l'art. 9, comma 10, lettera d per l'AU e l'art. 8, comma 4, lettera m2), del D.Lgs. 190/2024,

e visto l'art. 5 del progetto di legge

- comma 1 ***“In conformità ai limiti stabiliti agli articoli 8, comma 4, lettera m), numero 2, e 9, comma 10, lettera d), del decreto legislativo n. 190 del 2024, l'Amministrazione procedente ovvero la conferenza di servizi, laddove prevista, stabilisce misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale a carattere non meramente patrimoniale ed essere dirette al miglioramento ambientale, al corretto inserimento paesaggistico e territoriale e alla mitigazione degli effetti negativi dei nuovi impianti alimentati a fonti rinnovabili, tenendo conto delle caratteristiche, delle dimensioni e degli impatti degli stessi, anche in ragione del cumulo di impianti di cui all'articolo 6”***

- comma 3 ***“Le misure di compensazione di cui al comma 1 possono altresì prevedere, a favore del Comune territorialmente interessato, la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e misure pagina 24 di 43che comunque perseguano la diffusione di impianti***

*alimentati a fonti rinnovabili in autoconsumo e la costituzione di comunità energetiche rinnovabili (CER)”*

e visto l'art. 11, comma 2 del progetto di legge

*“Per compensare gli impatti dell'impianto flottante sull'ecosistema del bacino, la sua realizzazione richiede di effettuare un contestuale ampliamento delle aree naturali e delle aree di foraggiamento degli animali presenti nel sito, mediante la realizzazione di siepi perimetrali di almeno 5 metri di larghezza, possibilmente alberate, all'esterno dell'eventuale fascia di elofite (canneto) che cinge il bacino; tali fasce arbustive e arboree devono essere realizzate con le specie igrofile caratteristiche degli ambienti ripariali regionali. L'installazione è comunque preclusa nelle aree del bacino in cui la profondità sia uguale o inferiore ai 3 metri”*,

si chiede di chiarire la differenza tra le misure di mitigazione quelle di compensazione, con particolare riferimento alla valutazione economica rispetto al range indicato.

7) Visti i recenti atti emanati dalla ADB PO in relazione alle aree esposte al rischio alluvione, preso atto che gli impianti fotovoltaici e le relative opere connesse sono considerate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, si chiede di affrontare la tematica di eventuali misure di protezione da adottare qualora l'installazione ricada in aree che presentano tali criticità.

Si porgono cordiali saluti

**Comune di Cervia - Servizio urbanistica**

Tel. 0544.979.152

E-mail [serv-pianurbanistica@comunecervia.it](mailto:serv-pianurbanistica@comunecervia.it)

Web [www.comunecervia.it](http://www.comunecervia.it)